

COMUNE DI FANANO
(Provincia di Modena)

REGOLAMENTO

**PER LE ATTIVITÀ DI
ACCONCIATORE ED ESTETISTA,
E PER LE ATTIVITA' DI
TATUATORE E PIERCING**

Approvato con delibera consiliare n. 13 del 04.04.2009

Esecutivo dal 15.05.2009

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Nel territorio del Comune di Fanano, le attività di acconciatore, comprese le attività svolte dagli istituti di bellezza comunque denominati, siano esse individuali o in forma societaria, ovunque esercitate, in luogo privato, pubblico o aperto al pubblico, sono disciplinate:
 - a) dalla legge n. 174 del 17.9.2005 “Disciplina dell’attività di acconciatore”,
 - b) per quanto compatibile con tale legge e fino alla data di entrata in vigore della relativa normativa regionale, dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142,
 - c) dalle disposizioni del presente Regolamento.
2. Le attività di estetista, comprese le attività svolte dagli istituti di bellezza comunque denominati, esercitate da persone fisiche o giuridiche in luogo pubblico o aperto al pubblico o privato, sono disciplinate:
 - a) dalla legge 4 gennaio 1990 n. 1,
 - b) dalla legge della Regione Emilia Romagna 4 agosto 1992 n. 32,
 - c) dalle disposizioni del presente Regolamento.
3. Sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento, a tutti gli effetti, anche le scuole e le accademie per acconciatori ed estetisti quando nello svolgimento delle attività di formazione e simulazione, anche senza fine di lucro, si avvalgono di persone estranee alla scuola stessa che corrispondano il prezzo della prestazione ricevuta. Sono escluse le dimostrazioni straordinarie, le sfilate e le presentazioni di nuovi prodotti riservate ad operatori del settore.
4. I trattamenti e i servizi possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni.
5. Le pratiche inerenti al «tatuaggio» ed al «piercing» sono disciplinate dalle «Linee guida concernenti “Indicazioni tecniche per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing” », approvate dalla Giunta della regione Emilia Romagna con delibera n. 465 del 11/4/2007 Pubblicato sul B.U. n. 61 del 09.05.2007 riportate in allegato al presente Regolamento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale
6. E' esclusa qualsiasi attività con finalità di carattere terapeutico, propria delle professioni sanitarie o ausiliarie delle medesime, disciplinate dal R.D. 27/7/1934 n. 1265 e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 2 - Definizioni

1. L'attività di "**acconciatore**" comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
2. L'attività di "**estetista**" comprende le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, compresa l'applicazione di unghie artificiali.

Tale attività può essere svolta attraverso tecniche manuali, con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico elencati nell'allegato n. 1 alla legge 4/1/90 n. 1 e con

l'applicazione di prodotti cosmetici così come definiti dalla specifica normativa legge 11 ottobre 1986, n. 713 o D.Lgs. 24.04.1997 n. 126 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Nell'ambito della definizione dell'attività di estetista di cui al precedente c. 2, si intendono:
 - a. per attività di "ginnastica estetica" e "massaggio estetico", quelle inerenti al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo;
 - b. per attività di "massaggi orientali", quella relativa a massaggi quali il rilassamento bioenergetico, il massaggio shiatsu, le tecniche antistress e le melodie del corpo attraverso il movimento¹;
 - c. per attività di "disegno epidermico o trucco semipermanente", quella inerente i trattamenti duraturi, ma non permanenti eseguiti a livello epidermico sul viso o su altre parti del corpo, al fine di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti;
 - d. l'attività di bagno turco- hammam² e sauna;
 - e. l'attività di onicotecnica, che consiste nell'applicazione e nella decorazione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, nonché l'applicazione del prodotto sulle unghie.
4. Non rientrano nell'attività di estetica di cui al precedente c. 2 e, pertanto, sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento:
 - a. i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario, anche se rivolti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda e di costume, come ad esempio le attività di terapeuta della riabilitazione (massaggiatore sanitario, massaggiatore fisioterapico, massaggiatore kinesiterapico), massaggiatore sportivo e podologo, disciplinate fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
 - b. le attività di "ginnastica sportiva", "educazione fisica", "fitness", svolte in palestre o in centri sportivi disciplinati dalla L.R. 25 febbraio 2000, n. 13.
4. Con la dicitura **«attività presso»** convenzionalmente s'intendono le attività di cui al presente regolamento svolte all'interno di laboratori già autorizzati per altra attività di acconciatore, barbiere od estetista, nonché all'interno di esercizi commerciali, di strutture turistico - ricettive, di strutture sanitarie, di palestre e impianti sportivi in genere e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento comunale nonché delle normative igienico-sanitarie, urbanistiche ed edilizie vigenti.
L'«attività presso» non può essere della stessa tipologia di quella già esercitata negli stessi locali. L'accesso ai locali in cui si svolgono le predette attività deve essere il medesimo.
8. Ai fini dell'art. 7 c. 2 lett. b) per **«posto di lavoro»** s'intende, a seconda del tipo di attività, una poltrona attrezzata posta davanti ad uno specchio oppure, un "lettino" o box attrezzati per il servizio ad un'unica persona.
9. Coi termini «tatuaggio» o **«attività di tatuatore»** s'intende l'inserimento di sostanze chimiche coloranti di diverso colore nel derma, con lo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle, detto "tatuaggio ornamentale".
8. Col termine **«piercing»** s'intende l'applicazione di anelli metallici o altri oggetti di diversa forma e fattura in varie zone del corpo attraverso interventi cruenti.

¹ L'Assessorato alla Sanità della regione Emilia Romagna con nota dell' 8 maggio 1996 specifica che il rilassamento bioenergetico, il massaggio shiatsu, le tecniche antistress e le melodie del corpo attraverso il movimento non sono attività sanitarie, ma attività proprie degli istituti di bellezza.

² Equiparando il bagno turco alla sauna

9. Si qualifica **attività principale** l'attività certificata come tale, in base al volume d'affari, dal titolare dell'atto abilitativo, in caso di contemporaneo svolgimento di più attività previste dal presente regolamento esercitate negli stessi locali. La predetta certificazione avviene mediante atto sostitutivo di notorietà.

Art. 3 - Requisiti soggettivi e professionali

1. Possono essere titolari dell'atto abilitativo per esercitare le attività di cui all'art. 1 soltanto coloro i quali sono in possesso della relativa abilitazione professionale prevista:
 - a. dall'art. 3 della L.174/2005³ per le attività di acconciatore
 - b. dall'art. 3 della L.1/1990 per le attività di estetista
 - c. dalla delibera n. 465 del 11/4/2007 della Giunta della regione Emilia Romagna per le attività di tatuatore e piercing, successivamente all'istituzione dei corsi.
2. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un **responsabile tecnico** in possesso dell'abilitazione professionale.
3. Il responsabile tecnico deve svolgere la propria attività nell'esercizio con carattere di continuità. In caso di sua assenza temporanea dovrà essere presente un'altra persona in possesso dell'abilitazione professionale.
4. A carico dei soggetti di cui al comma 1 non devono sussistere cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575 e successive modificazioni (legge antimafia).
5. L'attività condotta in assenza del requisito professionale, oltre ad essere soggetta alle sanzioni pecuniarie previste dalla legge o dal presente regolamento, è diffidata a regolarizzarsi entro congruo termine, comunque non superiore a 21 giorni dalla notifica dell'atto di diffida. Decorso il termine assegnato, qualora il diffidato non abbia provveduto alla regolarizzazione, l'attività è considerata "sine titolo" e, pertanto, è fatta cessare immediatamente con apposita ordinanza del Responsabile di Area competente che ne dispone il divieto di prosecuzione.

Art. 4 - Modalità di svolgimento delle attività

1. Le imprese soggette al presente Regolamento devono essere in possesso del titolo abilitativo di cui al successivo art. 9 e svolte, nei locali indicati su tale atto. E' vietato l'esercizio dell'attività in forma ambulante con o senza utilizzo di posteggio.
Le medesime attività possono essere svolte dai titolari del titolo abilitativo o loro dipendenti o collaboratori:
 - a. presso il domicilio dell'esercente, nel solo caso delle attività di acconciatore, fermo restando l'obbligo di consentire i controlli da parte delle autorità competenti e, comunque, in locali, destinati in modo esclusivo all'attività che devono essere separati da quelli adibiti ad abitazione, dotati di un accesso indipendente, di impianti conformi alle normative di settore e di servizi igienici ad uso esclusivo dei clienti del laboratorio;
 - b. presso la sede designata dal cliente;⁴

³ Art.3 co.4 della L.174/2005: "Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti."

⁴ Sono qui ricomprese, quindi, anche le attività svolte a domicilio del cliente

- c. nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.⁵
2. Quando l'attività si svolge presso l'abitazione dell'esercente o ai piani superiori di un edificio è obbligatoria l'apposizione di una targa all'esterno dell'esercizio, visibile dalla pubblica via, installata nel rispetto della normativa vigente in materia di impianti di pubblicità e propaganda.
 3. In occasioni di fiere, manifestazioni e altre riunioni di persone, acconciatori, barbieri, estetisti, con l'osservanza delle norme igienico sanitarie, possono svolgere la propria attività a titolo dimostrativo al di fuori dei locali autorizzati, previa comunicazione al Comune e, se occorrente, previo ottenimento dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.
 4. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e purché sussistano le rispettive qualifiche professionali, è ammessa l'attività congiunta negli stessi locali delle attività oggetto del presente Regolamento.
 5. Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui all'art. 1, le imprese oggetto del presente regolamento possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purché in possesso dell'abilitazione professionale. A tale fine, le imprese sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.
 6. Ai sensi dell'art. 2 c. 7 della legge 174/2005, gli acconciatori, nell'ambito dei propri esercizi, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico anche avvalendosi di familiari collaboratori e di personale dipendente.
 7. L'attività condotta in difetto del titolo abilitativo, oltre ad essere soggetta alle sanzioni pecuniarie previste dalla legge o dal presente regolamento, è fatta cessare immediatamente con apposita ordinanza del Responsabile di Area competente che ne dispone il divieto di prosecuzione.

Art. 5 - Attività di vendita

1. Alle imprese esercenti le attività oggetto del presente regolamento che vendono o comunque cedono alla propria clientela, prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.
2. Al di fuori dei casi di cui al c. 1, l'attività di vendita, ancorché secondaria rispetto a quella di servizio, è soggetta alle norme vigenti in materia di commercio.

Art. 6 - Apertura di nuove attività, trasferimento di sede, ampliamento o riduzione di superficie

1. L'apertura, il trasferimento, l'ampliamento o la riduzione di superficie delle attività oggetto del presente regolamento è sempre consentita fatto salvo il rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal presente regolamento.
2. I locali in cui si esercitano le attività di cui al presente Regolamento devono rispettare le norme urbanistiche, i regolamenti edilizi e di igiene vigenti in materia di destinazione d'uso, di altezze

⁵ Si tratta dei cosiddetti "esercizi interni"

e superfici minime ventilanti e illuminanti naturali dei locali, oltre alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro nonché le superfici minime stabilite dall'art. 7.

3. Nel caso di lavori di ristrutturazione o manutenzione che non consentano la prosecuzione dell'attività, il Comune, previo parere dell'Azienda USL, potrà consentire, per un periodo comunque non superiore a un anno, il trasferimento temporaneo di un esercizio a condizione che siano garantite le condizioni igienico sanitarie dei locali utilizzati provvisoriamente.
4. E' vietata l'installazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico elencati nell'allegato n. 1 alla legge 1/1990 presso Circoli privati o associazioni volontarie, fatto salvo il possesso, da parte del legale rappresentante del Circolo o dell'associazione, dell'atto abilitativo di cui al successivo art. 9.
5. Non è ammessa l'apertura di nuove attività di "barbiere" e "mestieri affini".

Art 7 - Idoneità igienico - sanitaria dei locali e delle attrezzature.

1. Spetta al Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. l'accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature, dell'arredamento e dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati nell'esercizio.
2. Ai fini dell'apertura e del trasferimento di attività in altri locali, viene effettuata una valutazione complessiva, dal punto di vista igienico-sanitario, circa l'idoneità e la funzionalità dei locali da utilizzare.

Sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) L'altezza delle pareti deve essere almeno di m. 2,70 fino a 5 addetti, oltre i 5 addetti l'altezza dovrà essere almeno di m. 3,00, ad eccezione dei laboratori siti in Centro Storico del capoluogo.
- b) La superficie deve essere almeno 15 metri quadrati per un solo posto di lavoro e 4 mq. in più per ogni posto di lavoro oltre il primo. La superficie si riferisce ai locali in cui viene esercitata l'attività e non comprende ingressi, servizi igienici e ripostigli. Per le attività di tatuatore e di piercing la superficie minima deve essere di almeno 9,00 metri quadrati.
- c) La superficie illuminante (finestre e porte vetrate) non deve essere inferiore a 1/8 di quella del pavimento.
- d) La superficie di ventilazione (finestre, vasistas) non deve essere inferiore a 1/16 di quella del pavimento, con la possibilità, in condizioni eccezionali, di integrare con apparecchiature che garantiscano almeno due ricambi d'aria all'ora.
- e) I pavimenti e le pareti prospicienti i posti di lavoro devono essere lavabili per la completa pulizia fino all'altezza di ml. 2,00. Il termine «lavabili» deve essere inteso in senso stretto, deve, cioè, trattarsi di superfici che non possono subire alcuna alterazione o sfarinatura dalle operazioni di lavatura con acqua e idoneo detergente e disinfettante.
- f) I posti di lavoro destinati alla rasatura della barba e i posti di lavoro destinati al lavaggio delle teste devono essere dotati di lavandino ad acqua calda e fredda con le caratteristiche di potabilità. Tali lavandini devono essere dotati di adatto sistema di smaltimento delle acque di rifiuto che devono essere addotte in fognatura.
- g) L'estetista deve disporre di un posto di lavoro munito di lavandino ed avente le caratteristiche indicate alla lettera f).
- h) Le cabine delle estetista devono avere una superficie di almeno 6 mq per il primo box e 4 mq. per gli altri, salvo le cabine adibite all'uso esclusivo del solarium; la porzione superiore delle pareti dei box, inoltre, deve avere in altezza una zona libera (non vetrata) di almeno 50 cm che permetta una ventilazione ed illuminazione naturale.

Nel caso che non si allestiscano cabine vi deve essere, in aggiunta agli spazi destinati all'attività principale, una superficie di mq. 4 per ogni posto di estetista da attivare.

- i) Per gli estetisti «presso» il posto di lavoro deve comprendere almeno un lavandino con le caratteristiche indicate alla lettera f).
- j) Se si detengono solventi volatili ed infiammabili devono essere conservati in un locale o in un armadio separati da altri prodotti.
- k) Ogni esercizio deve essere dotato di un servizio igienico, aerato direttamente dall'esterno o mediante apparecchi di aerazione forzata, con pavimenti e pareti rivestite di materiale lavabile fino ad almeno ml. 2,00 di altezza. Il servizio igienico, qualora si apra direttamente nei locali di lavoro, deve essere dotato di antibagno. Il servizio igienico deve essere dotato di rubinetti a comando non manuale, di asciugamani monouso ed erogatore di sapone.
- l) Il bagno deve sempre essere ubicato all'interno del locale.

3. I mobili e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione.

I sedili devono essere di materiale lavabile e disinfettabile.

4. Gli esercizi devono essere forniti:

- a) di un armadio per la conservazione della biancheria pulita,
- b) di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente per poter essere cambiati ad ogni servizio,
- c) di rasoi, forbici, pennelli, spazzole, pettini, proporzionati all'importanza dell'esercizio ed al numero dei lavoratori,
- d) di un contenitore per la biancheria sporca;
- e) di un contenitore per la raccolta dei rifiuti;
- f) di una cassetta di pronto soccorso contenente disinfettante, emostatici, materiale sterile di medicazione e cerotti.

5. Per quanto compatibili, le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche alle attività di tatuatore e di piercing, che comunque sono tenute al rispetto integrale dell'allegato 1 al presente regolamento (Linee guida concernenti "Indicazioni tecniche per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing" », approvate dalla Giunta della regione Emilia Romagna con delibera n. 465 del 11/4/2007 Pubblicato sul B.U. n. 61 del 09.05.2007)

Art. 8 - Idoneità degli addetti e igiene dei procedimenti

1. Il titolare del titolo abilitativo è responsabile dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata a personale dipendente:

- a) I locali devono essere mantenuti nella massima pulizia, le superfici ambientali ed i piani di lavoro devono essere periodicamente disinfettati (ad esempio con l'uso di ipoclorito alle concentrazioni consigliate sulle confezioni);
- b) Gli asciugamani e la biancheria devono essere cambiati per ogni cliente;
- c) I prodotti impiegati non devono contenere sostanze nocive alla salute, le tinture devono rispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 18.6.1976 e successive modificazioni;
- d) L'applicazione di solventi o di altri prodotti volatili le cui esalazioni possano risultare nocive o fastidiose deve essere seguita da rapida ed abbondante aerazione dei locali;
- e) Durante l'applicazione di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che siano accese fiamme libere o che si fumi nell'ambiente;
- f) E' proibito l'uso di piumini per l'applicazione di talco o di altre sostanze in polvere se non ad uso individuale;
- g) Le lampade UV-A devono riportare la classificazione e la targhetta di avvertimento collocata in zona ben visibile. In prossimità delle apparecchiature deve essere esposto

un cartello o un altro idoneo mezzo di informazione con le precauzioni per l'uso. Devono, inoltre, essere disponibili almeno due paia di occhiali protettivi per ciascun apparecchio.

- h) Gli strumenti taglienti (rasoi, forbici, ecc.): devono essere usati con estrema attenzione per prevenire ferite e, con queste, la potenziale trasmissione di patologie infettive. Devono essere utilizzati preferibilmente gli strumenti monouso. Qualora ciò non sia possibile, dopo l'uso e prima di ogni riutilizzo, gli strumenti taglienti devono essere lavati e disinfettati secondo le seguenti procedure:

- I. DECONTAMINAZIONE. Gli strumenti contaminati da sangue, subito dopo l'utilizzo devono essere immersi in una soluzione disinfettante (ad esempio: cloroderivati 0,3% per 30 minuti).
- II. DETERSIONE. Gli strumenti devono essere puliti accuratamente, al fine di rimuovere eventuali detriti organici, usando idoneo detergente, oppure strumenti meccanici (ad esempio: pulitore ad ultrasuoni).
- III. DISINFEZIONE / STERILIZZAZIONE. Una volta detersi, gli strumenti devono essere sottoposti a disinfezione, utilizzando prodotti germicidi (ad esempio: prodotti a base di sali di ammonio quaternario o di cloroderivati), lasciandoli in immersione per il tempo consigliato dalla casa produttrice; in alternativa, gli strumenti metallici e quelli resistenti al calore possono essere sottoposti a trattamento con stufe a secco a piccole autoclavi.
- IV. Dopo il trattamento, gli strumenti devono essere riposti in idonei contenitori, al fine di proteggerli da contaminazioni ambientali.
- V. Per evitare ferite accidentali agli operatori, gli strumenti taglienti monouso, dopo l'utilizzo, vanno riposti in contenitori rigidi richiudibili.

2. Colui che occasionalmente è affetto da lesioni infettive alle mani deve astenersi da attività che lo mettano a diretto contatto con la cute del cliente, oppure deve usare guanti a perdere.
3. Per quanto compatibili, le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche alle attività di tatuatore e di piercing, che comunque sono tenute al rispetto integrale dell'allegato 1 al presente regolamento (Linee guida concernenti "Indicazioni tecniche per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing" », approvate dalla Giunta della regione Emilia Romagna con delibera n. 465 del 11/4/2007 Pubblicato sul B.U. n. 61 del 09.05.2007)

Art. 9 – Dichiarazione di inizio dell'attività (D.I.A.)

1. L'apertura di nuovi esercizi per lo svolgimento in forma permanente o stagionale delle attività di cui al precedente articolo 1, il sub ingresso, il trasferimento, la variazione dell'attività esercitata e le modifiche degli esercizi esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, da presentare, ad eccezione dell'ipotesi di sub ingresso, per cui valgono le disposizioni dell'art. 11, almeno trenta giorni prima dell'apertura, del trasferimento, della variazione o delle modifiche dell'attività.
2. La D.I.A. deve essere presentata al Comune utilizzando la modulistica appositamente predisposta o modulistica ad essa conforme. Nella D.I.A. devono essere riportati i seguenti dati:
 - a. nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo del richiedente;
 - b. in caso di società: ragione sociale, o denominazione e sede,
 - c. Codice Fiscale o Partita IVA,
 - d. descrizione dell'attività e qualifica professionale posseduta,
 - e. ubicazione del locale destinato all'attività (Via e numero civico, o, in mancanza, esatti punti di riferimento), e titolo di disponibilità con l'indicazione del nome e indirizzo del proprietario del locale.

- f. attestazione relativa alla qualifica professionale di tutti i responsabili tecnici designati, che devono essere nominativamente indicati;
 - g. per le società: dichiarazione del notaio relativamente alla costituzione della società e, successivamente alla registrazione, atto costitutivo registrato (originale in visione), o, alternativamente, atto sostitutivo di notorietà relativo alla qualità di legale rappresentante, riportante anche tutti gli estremi dell'atto costitutivo.
 - h. autocertificazione ai fini antimafia,
 - i. documentazione comprovante la destinazione d'uso dei locali o relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riportante il nominativo del proprietario e gli estremi dell'atto che ha legittimato lo stato esistente. In caso di attività da esercitare presso strutture od esercizi di terzi, documentazione relativa alla disponibilità del locale o di parte di esso o relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
 - j. pianta planimetrica firmata da tecnico abilitato (scala non inferiore 1:100), corrispondente allo stato di fatto o relativo progetto dei locali, con lay out delle attrezzature e relativa relazione tecnica, ai fini dell'acquisizione d'ufficio del nulla osta igienico sanitario.
3. L'accertamento dell'idoneità igienico – sanitaria dei locali, dei procedimenti e delle attrezzature avviene d'ufficio tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive. Le spese per il sopralluogo effettuato dall'Azienda U.S.L. sono poste a carico del richiedente.
4. La modifica dei dati di cui alle lettere a) e b) del precedente c.1, nonché l'introduzione o la sostituzione di responsabili tecnici o soci in possesso della qualifica professionale devono essere preventivamente comunicate al Comune.
5. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione stessa al Comune, salvo il caso di sub ingresso di cui al successivo art. 11 c. 2. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione comunale competente.
6. La sussistenza del titolo per l'esercizio dell'attività è comprovata dalla copia della dichiarazione di inizio attività da cui risulta la data di presentazione della stessa al Comune, ovvero dalla sua regolarizzazione e/o completamento, completa con la documentazione presentata a corredo, comprese le eventuali autocertificazioni presentate dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, nonché gli altri atti di assenso di altre Amministrazioni eventualmente necessari per l'esercizio dell'attività.
7. Ai sensi del c. 3 dell'art. 19 della L. 241/1990 e successive modifiche, qualora la D.I.A. non sia regolare o completa per accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, il responsabile del procedimento, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al c. 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'atto del responsabile del procedimento, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Qualora il responsabile del procedimento accerti l'irregolarità o l'incompletezza della D.I.A. e lo comunichi all'interessato prima della presentazione della comunicazione d'inizio dell'attività, il termine per dare inizio alle operazioni dichiarate resta sospeso fino alla data della rettifica o del completamento della D.I.A. stessa.
8. Nel caso in cui sia necessario acquisire informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità che non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, il responsabile del procedimento provvede tempestivamente a richiederli al sottoscrittore della DIA. In questo caso il termine dei trenta giorni inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento di quanto richiesto. Qualora l'interessato non provveda entro il termine fissato, il responsabile del

procedimento gli comunica la chiusura del procedimento con la conseguente inibizione dell'esercizio dell'attività.

9. Nei casi in cui il presente regolamento prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, a far data dalla richiesta dei pareri e fino all'acquisizione dei pareri, stessi fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.
10. Ogni impresa, può essere titolare di più atti abilitativi relativi ad esercizi diversi, a condizione che in ciascuno di questi operi stabilmente un responsabile tecnico in possesso della qualifica professionale richiesta.⁶
11. L'inizio dell'attività deve avvenire entro 1 anno dall'efficacia della DIA⁷.
12. La cessazione dell'attività è soggetta a semplice comunicazione al Comune, congiuntamente alla restituzione dell'atto abilitativo.

Art. 10 - Modifiche dell' attività e dei locali

1. Il titolare di atto abilitativo per lo svolgimento di una o più delle attività oggetto del presente regolamento può estendere la propria attività a tutti i settori per i quali risulta in possesso di qualifica professionale o per i quali possa designare un responsabile tecnico, previa presentazione di D.I.A. ai sensi del precedente art. 9 e successive modificazioni e sempre che il locale utilizzato abbia i requisiti igienico sanitari di cui all'art. 7 del presente Regolamento.
2. Qualsiasi modifica riguardante la struttura dei locali deve essere preventivamente comunicata con le modalità di cui al precedente art. 9.
3. L'accertamento dell'idoneità igienico – sanitaria dei locali, dei procedimenti e delle attrezzature avviene d'ufficio tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive. Le spese per il sopralluogo effettuato dall'Azienda U.S.L. sono poste a carico del richiedente.

Art. 11 – Sub ingresso

1. Il trasferimento per atto fra vivi o per causa di morte, in proprietà o in gestione, di un'azienda esercente le attività disciplinate dal presente Regolamento, comporta il diritto del subentrante a presentare la D.I.A. di cui all'art. 9 per l'esercizio dell'attività purché sia in possesso dei requisiti professionali previsti a seconda della tipologia di attività e a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda.
2. Il subentrante per atto fra vivi o per causa di morte, in possesso della qualifica professionale, può proseguire l'attività del dante causa, senza interruzione, solo in caso i locali e le attrezzature non subiscano variazioni rispetto all'ultima verifica igienico – sanitaria, edilizia, urbanistica e di destinazione d'uso attuata in capo al cedente. In caso contrario l'attività deve essere sospesa e può iniziare soltanto dopo la verifica del rispetto dei requisiti oggettivi previsti dal presente regolamento e dalle normative vigenti in materia.

⁶ In questo caso solo una delle unità locali (quella dove lavora il titolare dell'impresa) può essere artigiana

⁷ Si ritiene opportuno uniformare i tempi a quelli previsti dalla normativa sul commercio

3. In caso di trasferimento in gestione, alla cessazione del contratto il proprietario dell'azienda ha diritto a presentare la D.I.A. di sub ingresso.
4. Il subentrante per atto fra vivi, privo della qualifica professionale alla data della stipula del contratto, può iniziare l'attività solo dopo aver conseguito detta qualifica e, comunque, deve essere in condizione di riprendere l'attività entro 12 mesi. In attesa del conseguimento della qualifica professionale l'attività deve essere sospesa e ne deve essere data comunicazione al Comune.
5. I subentranti per causa di morte, in possesso di qualifica professionale, possono continuare l'attività del dante causa previa comunicazione al Comune. Entro un anno dal decesso, devono presentare la D.I.A. di sub ingresso a proprio nome secondo le modalità previste dal precedente art.9; entro lo stesso termine possono cedere l'azienda anche se la stessa risulta cessata.
6. In relazione al comma 4° dell'art. 5 della legge 8/8/1985 n. 443, in caso di morte, invalidità, interdizione o inabilitazione dell'imprenditore iscritto all'Albo delle Imprese Artigiane, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati o il tutore dei figli minorenni che abbiano ottenuto il mantenimento dell'iscrizione all'Albo possono continuare l'attività del dante causa, sempre che l'esercizio sia condotto da persona qualificata, previa comunicazione al Comune. Tale attività può essere esercitata per un periodo massimo di cinque anni o fino al raggiungimento della maggiore età dei figli minorenni. Decorso tale lasso di tempo, se l'avente causa non comprova il possesso della qualifica professionale richiesta, l'autorizzazione o l'atto abilitativo all'esercizio dell'attività decadono.
7. Le D.I.A. per sub ingresso nelle attività di cui all'art. 1 devono essere presentate secondo le modalità previste all'art. 9 e devono essere accompagnate:
 - a) In caso di sub ingresso per atto fra vivi: dall'atto di cessione d'azienda debitamente registrato ovvero da dichiarazione del notaio rogante, ovvero da relativa autocertificazione
 - b) In caso di sub ingresso per causa di morte: dalla documentazione attestante la successione, ovvero da relativa autocertificazione.

Art. 12 - Attivazione e Sospensione dell'attività

1. L'attività deve essere iniziata entro 1 anno dalla data in cui la D.I.A. acquisisce efficacia.
2. In caso di sospensione dell'attività per periodi superiori a 30 giorni occorre darne preventiva comunicazione al Comune. L'attività non può essere sospesa per un periodo superiore ad 1 anno.
Sono fatte salve le condizioni stabilite all'art. 11, relative al sub ingresso.
3. Per comprovate cause di forza maggiore il Responsabile di Area competente può consentire la proroga dei termini di cui ai commi 1 e 2.

Art. 13 - Divieto di prosecuzione dell'attività

1. E' fatto divieto di proseguire l'attività nei seguenti casi:
 - a) attività condotta in difetto del requisito professionale, applicando le modalità previste dall'art. 3 c. 5;
 - b) attività condotta in difetto del titolo abilitativo, applicando le modalità stabilite all'art. 4 c. 7;

- c) decesso del titolare, salvo che non vi sia sub ingresso da parte di eredi secondo le modalità di cui all'art. 11, commi 5 e 6, del presente Regolamento;
- d) sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico-sanitari dei locali ed il titolare non provveda ad eseguire gli adeguamenti necessari nei tempi prescritti;
- e) mancato inizio dell'attività entro 1 anno dalla data di efficacia della D.I.A.;
- f) sospensione dell'attività per oltre 1 anno, salvo proroga;
- g) estinzione dell'impresa titolare dell'atto abilitativo senza che sia stata comunicata la cessazione dell'attività.

Art. 14 - Orari di apertura e chiusura degli esercizi

1. Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni di Categoria.
2. Nei casi di compresenza di attività diverse in un unico locale o in locali con ingresso comune, gli esercenti debbono scegliere un unico orario fra quelli previsti per le diverse attività.
3. Le "attività presso" devono essere esercitate nell'orario di apertura dell'attività principale.
4. Le attività all'interno di centri commerciali devono essere svolte nell'orario di apertura del centro in cui operano.

Art. 15 - Esposizione cartelli obbligatori

1. All'interno dell'esercizio è obbligatorio tenere esposto al pubblico, in luogo ben visibile, il titolo abilitativo ed un cartello che indichi, in modo chiaro e ben leggibile, le tariffe delle prestazioni professionali praticate.
2. E' obbligatorio tenere esposto al pubblico un cartello ben visibile e leggibile dall'esterno recante gli orari praticati.
3. In prossimità di lampade UV-A è obbligatoria la presenza di cartelli o di altri mezzi di informazione riportanti le avvertenze per l'uso conformi a quanto stabilito dall'Azienda U.S.L.
4. Le attività di tatuatore e piercing devono esporre in luogo ben visibile un cartello che riporti, in modo chiaro e ben leggibile, il memorandum allegato alle linee guida del Ministero della Sanità emanate con circolare n.2.9/156 del 05.02.1998 (allegato 2 al presente regolamento) nonché di altri mezzi di informazione conformi a quanto stabilito dall'Azienda U.S.L.

Art. 16 Attività di tatuatore e di piercing

1. L'attività di tatuatore o di piercing può essere intrapresa previa comunicazione al Comune dell'inizio dell'attività con cui l'interessato rende la dichiarazione sostitutiva ai fini antimafia e dichiara:
 - a) di disporre di locali conformi alle normative, specificamente la delibera di G.R. n. 465 del 11.04.2007, ed ai regolamenti edilizi ed urbanistici vigenti, nonché alle norme sulla destinazione d'uso;
 - b) che gli impianti elettrici e le apparecchiature installate risultano conformi alla normativa vigente in materia,
 - c) di aver ottenuto il nulla osta igienico-sanitario acquisito d'ufficio tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive

d) di essere in possesso dell'attestazione relativa alla frequenza del corso professionale riconosciuto dalla Regione.

3. In attesa dell'istituzione dei corsi professionali da parte della Regione, i tatuatori e gli operatori del piercing possono intraprendere l'attività in mancanza del requisito professionale di cui alla lettera d) del precedente comma 2. Questi stessi operatori, entro 3 mesi dall'istituzione dei corsi professionali, hanno l'obbligo di frequentarli e di presentare il relativo attestato di partecipazione al Comune. In mancanza si applica quanto disposto dal precedente art. 4 c. 7.
4. Non sono ammessi il tatuaggio e il piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa da tali trattamenti o in parti in cui la cicatrizzazione sia particolarmente difficoltosa. Qualora il soggetto che chiede l'intervento di tatuaggio e piercing sia di età inferiore ai 18 anni, si deve acquisire il consenso di chi esercita la patria potestà che deve, comunque, accompagnare il minore, con la sola esclusione del piercing al lobo dell'orecchio richiesto da minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni.

Art. 17 - Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento compete agli organi di vigilanza.
Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, possono accedere in qualsiasi momento nei locali in cui si svolgono le attività oggetto del presente Regolamento gli operatori di vigilanza ed ispezione dell'A.U.S.L., gli operatori del Servizio di Polizia Municipale e di qualsiasi altro organo di polizia.

Art. 18 Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla legge n. 174/2005, si applicano le sanzioni previste dall'art. 5 della Legge n. 174/2005.
2. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetica senza i requisiti professionali di cui all'art. 3 della Legge n. 1/1990, o di chi esercita l'attività di estetica senza idoneo atto abilitativo, si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della Legge n. 1/1990.
3. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 24/11/81 n. 689, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento, qualora non sia sanzionata con leggi statali o regionali, è sanzionata con sanzioni amministrative pecuniarie secondo quanto previsto dai successivi commi.
4. Si applica una sanzione amministrativa da 80,00 a 480,00 euro nei seguenti casi:
 - a) svolgimento dell'attività di mestieri affini, tatuaggio e piercing senza titolo abilitativo (art. 9 c.1);
 - b) svolgimento dell'attività di mestieri affini tatuaggio e piercing senza il possesso dei requisiti professionali richiesti (art. 3 commi 1 e 2), fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 c. 2;
 - c) inosservanza dell'obbligo dell'esercizio dell'attività con carattere di continuità da parte del responsabile tecnico indicato sull'atto abilitativo (art. 3 c. 3);
 - d) svolgimento dell'attività in locali diversi da quelli indicati nell'atto abilitativo (art. 4 c. 1);
 - e) svolgimento dell'attività in forma ambulante (art. 4 c. 1);
 - f) installazione di apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'allegato 1 della L. 1/90 presso circoli o associazioni volontarie (art. 6 c. 4);
 - g) svolgimento dell'attività di tatuatore e/o piercing senza aver frequentato il relativo corso di formazione professionale, dopo che la Regione l'avrà istituito (art. 16 c. 1);

- h) realizzazione di tatuaggio e piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa da tali trattamenti o in parti in cui la cicatrizzazione sia particolarmente difficoltosa (art. 16 c. 3);
 - i) realizzazione di tatuaggio e piercing su soggetti di età inferiore ai 18 anni, senza acquisire il consenso di chi esercita la patria potestà e/o senza che il minore sia accompagnato da chi esercita la patria potestà, con la sola esclusione del piercing al lobo dell'orecchio richiesto da minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni. (art. 16 c. 3)
3. Si applica una sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 euro nei seguenti casi:
- a) mancato rispetto delle norme igienico - sanitarie dei locali, delle attrezzature e dei procedimenti (artt. 7 - 8)
 - b) mancata osservanza degli orari di apertura e chiusura fissati dal Sindaco (art. 14 c. 1);
 - c) mancata osservanza degli orari di apertura dell'attività principale da parte delle "attività presso" (art. 14 c. 2);
 - d) mancata osservanza degli orari di apertura del Centro Commerciale per le attività ivi insediate (art. 14 c. 4);
 - e) mancata esposizione del cartello con le tariffe delle prestazioni professionali praticate (art. 15 c. 1);
 - f) mancata esposizione delle avvertenze per l'uso delle lampade U-VA o esposizione di cartelli con avvertenze non conformi a quanto stabilito dal presente regolamento o dall'Azienda U.S.L. (art. 15 c. 3).
 - g) mancata esposizione del memorandum per le attività di tatuaggio e piercing o esposizione di cartelli con avvertenze non conformi a quanto stabilito dal presente regolamento o dall'Azienda U.S.L. (art. 15 c. 4).
5. Si applica una sanzione amministrativa da 25,00 a 150,00 euro nei seguenti casi:
- a. mancata comunicazione della sospensione dell'attività per periodi superiori ai 30 giorni (art. 12 c. 2);
 - b. mancata esposizione dell'atto abilitativo (art. 15 c. 1);
 - c. mancata esposizione del cartello recante l'orario di apertura (art. 15 c. 2);
 - d. violazioni non comprese nei commi e/o lettere precedenti.

Art. 19 - Disposizioni finali e transitorie

- 1. In applicazione della legge della Regione Emilia Romagna 32/92, il titolare di autorizzazione allo svolgimento di «mestieri affini», in possesso di idonea qualifica professionale, può esercitare l'attività di estetista previa D.I.A. da presentare ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 e successive modificazioni e sempre che il locale utilizzato abbia i requisiti di cui all'art. 11 del presente Regolamento.
- 2. In deroga a quanto previsto dall'art. 7, le attività esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, non rispondenti ai requisiti richiesti, possono continuare l'attività, salvo che non vi siano particolari e inderogabili esigenze di carattere sanitario. L'adeguamento ai requisiti previsti dovrà avvenire obbligatoriamente in occasione di lavori di ristrutturazione dei locali e/o di sub ingresso.
- 3. Ai fini della valutazione dei requisiti igienici dei locali di cui al comma 2 non sono considerati sub ingressi, ma prosecuzioni della medesima attività, i casi sotto indicati qualora gli interessati dichiarino che continueranno ad utilizzare i locali precedentemente autorizzati senza apportarvi modifiche e senza cambiare le attrezzature installate:
 - scioglimento di società, qualora uno dei soci ne continui l'attività;
 - conferimento di ditta individuale in società,
 - fusione o incorporazione di società,

- cambio di ragione sociale o denominazione,
 - trasformazione della natura giuridica qualora rimanga nella compagine sociale almeno uno dei soggetti autorizzati precedentemente;
 - avvicendamento di estetista presso.
4. Ai sensi dell'art. 6 c. 3 della legge 174/2005, i soggetti che alla data di entrata in vigore di tale legge risultavano intestatari delle autorizzazioni comunali di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, rilasciate per l'esercizio delle attività di parrucchiere per uomo, per donna o unisex, hanno diritto a presentare una D.I.A. ad effetto immediato con cui rettificano la denominazione dell'attività in "acconciatore". Anche senza la presentazione di tale D.I.A. i soggetti interessati hanno comunque titolo a svolgere l'attività di acconciatore come definita dalla L. 174/2005 e dal presente Regolamento.

Art. 20 – Abrogazioni

Il presente Regolamento sostituisce ed abroga il precedente "Regolamento per le attività di barbiere, parrucchiere, estetista, e per le attività di tatuatore e piercing" approvato con delibera di C.C. n. 43 del 05.09.2005.

Allegato 1:

Delibera di G.R. 11.04.2007 n. 465

Indicazioni tecniche per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing.

“**Piercing**” è un termine inglese che significa “forare”: attraverso interventi cruenti più o meno dolorosi, vengono applicati anelli metallici o altri oggetti in varie zone del corpo.

L'attività di **tatuaggio** consiste nell'inserimento di sostanze chimiche di diverso colore nel derma, con lo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle, detto “tatuaggio ornamentale”.

Le pratiche di interventi sul corpo del tipo di tatuaggi, piercing e analoghi hanno avuto negli ultimi anni una diffusione crescente in tutta Italia, Emilia-Romagna compresa.

Problemi di sicurezza connessi alle pratiche di tatuaggio e piercing

I problemi di sicurezza di queste pratiche sono legati in modo prevalente, anche se non esclusivo, alla prevenzione delle infezioni.

Durante l'applicazione di un tatuaggio o di un piercing si crea spesso il contatto con il sangue e ciò può generare dei problemi.

Diversi agenti microbici possono infatti arrivare al sangue tramite gli strumenti utilizzati, se questi sono stati contaminati. La contaminazione può avvenire in diversi modi:

- nell'ambiente (per esempio in condizioni di scarsa igiene ambientale o personale, o in carenza di tecniche asettiche);
- nel passaggio attraverso gli strati più superficiali della cute (per incongrua preparazione dell'area cutanea interessata);
- dal sangue di altre persone trattate in precedenza (in carenza di adeguata sterilizzazione o sostituzione del materiale).

Strumenti contaminati che penetrano attraverso la pelle possono quindi trasmettere molti virus, come ad esempio quello dell'epatite C, dell'epatite B o l'HIV, o batteri molto diffusi e pericolosi come lo Stafilococco.

Per questo motivo le attività di piercing e tatuaggi devono essere condotte in modo da assicurare:

- un adeguato livello di igiene del personale e dell'ambiente di lavoro;
- l'uso esclusivo di tecniche asettiche;
- l'adeguato trattamento e smaltimento di oggetti, materiali biologici e rifiuti potenzialmente contaminati;
- l'adeguato trattamento delle lesioni provocate.

Le infezioni possono trasmettersi in molti modi. Il più pericoloso è costituito dalla trasmissione di microrganismi tramite il sangue, che si può avere fra un cliente e l'altro, o fra il tatuatore/piercer e il cliente.

Le modalità possono essere diverse, ad esempio:

- le attrezzature non vengono adeguatamente pulite fra una procedura e l'altra;
- strumenti puliti e/o sterili vengono in contatto con quelli già usati;
- strumenti puliti e/o sterili vengono appoggiati su superfici sporche;
- teli contaminati, indumenti, spatole, o guanti monouso non vengono eliminati in modo appropriato immediatamente dopo l'uso;
- materiali destinati al contatto con i clienti non sono puliti al momento dell'uso, oppure non vengono maneggiati e utilizzati con la dovuta igiene;
- i locali, l'arredo e le attrezzature non sono conservati puliti, igienicamente e in buon stato di funzionamento;

- le pratiche di disinfezione e di sterilizzazione, e/o le attrezzature necessarie, sono inadeguate.

Principi basilari per l'effettuazione del piercing in condizioni di sicurezza

Gli operatori che praticano attività di piercing e /o tatuaggio devono rispettare alcuni principi basilari:

Igiene degli ambienti e della persona

1. I locali devono essere mantenuti puliti e in buone condizioni igieniche.
2. Gli animali non sono ammessi nei locali ove venga praticato il piercing.
3. Gli operatori devono mantenere mani e indumenti puliti.
4. Ogni ferita o abrasione cutanea deve essere ben protetta e coperta.
5. La vaccinazione antiepatite B è raccomandata per tutti gli operatori.

Igiene delle attrezzature

6. Qualunque strumento utilizzato per penetrare la cute deve essere sterile e preferibilmente monouso.
7. Qualunque strumento/oggetto che abbia penetrato la cute o che sia contaminato da sangue deve essere gettato subito nel contenitore per rifiuti infetti taglienti, oppure pulito e sterilizzato prima di essere utilizzato su di un'altra persona.

Uso dei pigmenti

8. I pigmenti colorati e tutte le sostanze in cui sono tenuti in sospensione per l'introduzione nel derma devono essere atossici e sterili.
9. I pigmenti colorati devono essere conservati sterili in confezioni monouso sigillate, munite di adeguata etichettatura, e progettate in modo da impedire la reintroduzione del liquido. I contenitori sono eliminati dopo l'uso su ogni singolo soggetto anche se il contenuto non è stato esaurito.

E' responsabilità del titolare assicurare un buon livello complessivo di igiene e la sicurezza di clienti e operatori.

TATUAGGI E PIERCING: PROCEDURE IGIENICHE

A - Requisiti dei locali

E' opportuno che gli ambienti destinati rispettivamente a sala d'attesa, all'esecuzione del tatuaggio o piercing e alla pulizia e sterilizzazione siano separate tra di loro.

Nei locali in cui si effettua la pratica di tatuaggio o di body piercing e in cui ci sono strumenti e attrezzature pulite, disinfettate o sterilizzate, il pavimento, le sedie, le scaffalature, gli impianti e gli arredi devono essere costruiti con materiale liscio e tale da poter essere facilmente mantenuto in buono stato, pulito e, all'occorrenza disinfettato.

I locali devono essere adeguatamente illuminati e ventilati.

Gli strumenti utilizzati devono essere portati e sistemati nella zona destinata allo "sporco", cioè dove vengono effettuate le pratiche di decontaminazione, seguendo un percorso a senso unico. In questo modo, gli strumenti sterili, quelli soltanto puliti e quelli sporchi rimangono separati fra loro.

Sui banchi e tavoli di lavoro deve esserci sufficiente spazio per sistemare tutte le attrezzature.

I locali devono rispettare le norme edilizie e di igiene generali e locali.

B - Scelta degli strumenti, dei gioielli e degli inchiostri

a- strumenti

Ogni volta che sia possibile, preferire strumentazione monouso.

L'attrezzatura definita dal costruttore come monouso, per nessun motivo deve mai essere pulita, sterilizzata né riutilizzata su un altro cliente.

Le superfici metalliche placcate tendono a deteriorarsi con l'uso e con i ripetuti cicli di autoclave. Si raccomanda quindi la scelta di strumentazione di materiali di qualità (ad es. acciaio inossidabile chirurgico, oro, ecc.) per le procedure di esecuzione del tatuaggio e del body piercing, in modo tale da non compromettere l'efficacia del processo di sterilizzazione.

Gli strumenti riutilizzabili usati per penetrare la pelle devono essere lavati e sterilizzati per il riutilizzo su di un altro cliente.

b- gioielli

Deve essere utilizzata appropriata gioielleria ben tornita, realizzata specificamente per il body piercing, senza sporgenze, graffi o superfici irregolari.

Alcuni materiali adatti per il body piercing sono:

- niobio
- titanio
- platino
- materie plastiche dense, a bassa porosità (nylon, acrilico, o lucite).

c- inchiostri

I pigmenti colorati e tutte le sostanze in cui sono tenuti in sospensione per l'introduzione nel derma devono essere atossici, sterili e certificati dalla azienda produttrice.

C - Informazioni richieste/fornite al cliente

E' necessario richiedere e fornire le seguenti informazioni:

a. Informazioni utili per praticare tatuaggio o body piercing in sicurezza.

L'operatore non deve procedere all'esecuzione di tatuaggi in presenza di:

- malattie della pelle (in questo caso si potrà procedere solo ove risulti adeguatamente documentata la mancanza di controindicazioni a tale pratica).

L'operatore non deve procedere all'esecuzione di tatuaggi o piercing in presenza di:

- disturbi della coagulazione, tendenza alle emorragie o alla formazione di cheloidi;
- malattie che predispongono alle infezioni (diabete, immunodeficienze, uso di cortisonici ad alte dosi).

Le suddette informazioni vanno richieste all'interessato, se maggiorenne, ai genitori o a chi esercita la patria potestà nel caso di minori.

b. Informazioni sui prodotti utilizzati

L'operatore deve fornire al cliente, o ai/al genitori/tutore nel caso di minori, corrette ed esaustive informazioni tossicologiche in merito ai materiali e ai prodotti che saranno utilizzati per il tatuaggio: conoscenze sugli effetti indesiderati precoci e tardivi, assenza di sostanze tossiche o cancerogene, assenza o presenza di sostanze potenzialmente allergizzanti.

c. Dovrà inoltre essere acquisito il consenso informato dell'interessato all'esecuzione dello specifico trattamento.

D - Preparazione all'intervento

Preparazione dell'area di lavoro

L'area di lavoro deve essere adeguatamente preparata per la seduta di tatuaggio o di piercing.

L'interruzione dell'attività potrebbe infatti far aumentare la probabilità di contaminazione delle superfici.

Occorre quindi:

- assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e ordinata e che tutti gli strumenti necessari siano a portata di mano; oggetti o strumenti non necessari vanno allontanati prima dell'inizio dell'attività;
- ricoprire tutte le superfici con protezioni monouso o con teli puliti;

- posizionare i contenitori per aghi e taglienti e per altri strumenti sporchi o contaminati, ben riconoscibili, nell'area di lavoro, per ridurre la probabilità di incidenti o errori e per conservare il più possibile pulita l'area di lavoro;
- lavarsi accuratamente le mani con acqua e detergente antisettico, asciugarle con salviette monouso, indossare un paio di guanti nuovi e puliti per ogni cliente;
- aprire le confezioni contenenti gli aghi sterili immediatamente prima dell'uso sul cliente.

Preparazione degli inchiostri per tatuaggio e delle altre attrezzature

Durante l'esecuzione del tatuaggio occorre evitare di contaminare le superfici di lavoro prestando attenzione a:

- coprire i flaconi e contenitori di inchiostro, spray e non, con pellicole o rivestimenti plastici monouso;
- coprire con pellicole o rivestimenti plastici le superfici che potrebbero essere toccate, ad esempio interruttori, lampade, strumenti di controllo;
- predisporre il numero necessario di capsule di inchiostro in appositi vassoi di acciaio inossidabile e distribuire l'inchiostro nelle capsule;
- in alternativa, travasare gli inchiostri in un singolo vassoio monouso; ogni inchiostro avanzato deve essere eliminato con il contenitore dopo ogni cliente;
- disporre l'acqua, necessaria per risciacquare fra i diversi colori del tatuaggio, in vaschette monouso ed eliminarle al termine dell'intervento su ciascun cliente;
- stoccare teli o fazzoletti destinati all'uso durante le procedure di tatuaggio in luoghi in cui non possono essere contaminati; un numero sufficiente di fazzoletti per trattare un singolo cliente deve essere a disposizione nell'area di lavoro, e tutti i fazzoletti, sia utilizzati che non utilizzati, alla fine del trattamento di ogni cliente devono essere eliminati immediatamente nel contenitore per rifiuti a rischio infettivo;
- sostituire qualunque strumento toccato accidentalmente dall'operatore, caduto o contaminato in qualunque altro modo, prima o durante una procedura di piercing, con altro strumento sterile.

I pigmenti o gli inchiostri devono essere versati dalla confezione in contenitori monouso, prima dell'esecuzione del tatuaggio, con strumento sterile sostituito dopo ogni soggetto.

I contenitori monouso non possono essere riutilizzati e devono essere eliminati adottando le precauzioni previste per i materiali potenzialmente contaminati.

Durante l'attività è bene indossare guanti e camici monouso o copricamici, mascherina e occhiali per proteggersi da eventuali schizzi di liquidi biologici.

Preparazione della cute e disinfettanti

Assicurarsi che il cliente sia seduto in posizione confortevole e posizionato in modo tale da non farsi male in caso di svenimento.

Controllare che la cute del cliente sia pulita e priva di infezioni.

Se l'area deve essere depilata, utilizzare un rasoio nuovo monouso, da eliminare subito dopo l'uso in un contenitore per taglienti a rischio infettivo.

Prima di procedere all'applicazione di tatuaggio o di piercing, la cute deve essere disinfettata con un antisettico, es. clorexidina alcolica 0,5%.

Le zone perioculari devono essere disinfettate con prodotti a base di povidone-iodio.

Non possono essere considerati antisettici i preparati non registrati come tali, per es. acqua salata, acqua e aceto, limone.

L'alcool etilico e l'alcool isopropilico possono servire per la pulizia della cute prima della disinfezione.

Devono essere osservate le avvertenze previste per i singoli prodotti. Ad esempio, in alcuni soggetti il povidone-iodio può causare reazioni cutanee se lasciato in sede.

Gli antisettici possono essere applicati tramite un flacone spray, o con salviettine confezionate preimbevute, o con tamponi o salviette sterili monouso.

Nessun disinfettante o antisettico è in grado di inattivare i germi istantaneamente. Occorre quindi rispettare il tempo di contatto indicato dal produttore fra l'applicazione dell'antisettico e le operazioni di penetrazione della cute. Nel caso non vi fosse alcuna indicazione del produttore, orientativamente, devono passare circa due minuti, poi la pelle può essere asciugata con una salvietta monouso sterile oppure lasciata asciugare prima di proseguire con l'intervento.

Al termine dell'applicazione di tatuaggio o di piercing su ogni cliente le salviette, monouso, utilizzate devono essere eliminate nel contenitore per rifiuti a rischio infettivo.

Tatuaggio

- Prima di posizionare la griglia del tatuaggio, deve essere utilizzata una soluzione detergente contenente uno degli antibatterici sopra menzionati. Il metodo di applicazione della soluzione dovrebbe essere lo stesso usato per i detergenti cutanei antibatterici.
- A causa dell'alto rischio di contaminazione crociata con il sangue, le griglie non devono essere assolutamente riutilizzate su altri clienti.
- Applicare la crema lubrificante (gel, vaselina, ecc.) al tatuaggio usando una spatola pulita, nuova, monouso per ogni cliente. Non utilizzare mai guanti o le dita nude per applicare la crema lubrificante, ma applicare sempre con una spatola, e gettarla dopo ogni applicazione nel contenitore per rifiuti a rischio infettivo.
- La crema avanzata da un cliente deve essere eliminata e non utilizzata su di un altro cliente.

Piercing

Nelle manovre di manipolazione degli aghi devono essere usati guanti monouso.

Quando l'ago deve attraversare i tessuti del corpo e uscire dalla parte opposta, deve essere usata una tecnica sterile, "no touch", cioè senza toccare la superficie dell'ago. In tali circostanze si dovrebbe utilizzare una pinza per manipolare gli aghi.

I comuni guanti monouso non sono sterili; di conseguenza, un ago venuto in contatto con tali guanti deve essere considerato non più sterile e deve quindi essere immediatamente sostituito.

Pinze sterili dovrebbero essere utilizzate anche per manipolare la gioielleria sterile.

Se si usano i guanti sterili, la manovra di indossarli deve essere eseguita con molta attenzione, in modo tale da non contaminarli prima del loro utilizzo.

Pistole per Piercing

Le pistole per Piercing sono appropriate solo per il piercing del lobo dell'orecchio e se usate da operatori esperti. Queste pistole possono danneggiare i tessuti corporei quando usate per il piercing di altre parti del corpo o quando usate sulle orecchie in modo improprio.

I produttori delle pistole per piercing dell'orecchio forniscono generalmente informazioni riguardo la preparazione e la manutenzione dell'attrezzatura, le aree di piercing dell'orecchio, la cura della ferita, eventuali altri problemi.

E' importante conoscere i rischi da pistole per piercing. Alcuni operatori di piercing continuano a non considerarle strumenti sicuri e preferiscono continuare ad utilizzare aghi cavi asettici per piercing.

Nell'uso delle pistole per piercing, occorre comunque assicurarsi dei seguenti punti:

- la pistola deve essere di acciaio inossidabile, priva di parti che potrebbero essere danneggiate da ripetuti cicli di sterilizzazione;
- se non vengono usati dispositivi monouso, il dispositivo deve essere sterilizzato in autoclave a vapore dopo ogni utilizzo e conservato in un contenitore o sacchetto sterile prima dell'utilizzo;
- deve essere usata gioielleria appropriata in modo da non danneggiare i tessuti.

Anestesia locale

E' assolutamente illegale l'iniezione di sostanze anestetiche da parte di persone non abilitate alla professione medica.

In generale, l'uso di anestetici superficiali non è raccomandato.

Se vengono utilizzate creme o gel anestetici, questi dovrebbero essere ben rimossi con alcol prima degli interventi di penetrazione cutanea e non dovrebbero essere riutilizzati.

E - Gestione in sicurezza dell'attività

E' fondamentale che tutti gli operatori di tatuaggio e body piercing aderiscano alle precauzioni standard per il controllo delle infezioni.

Un quadro generale di prevenzione delle infezioni comprende i seguenti elementi fondamentali:

- 1 igiene del personale;
- 2 salute e sicurezza per gli operatori;
- 3 gestione delle complicanze: sanguinamenti ed emorragie;
- 4 manipolazione ed eliminazione di aghi e taglienti;
- 5 altre precauzioni;
- 6 pulizia degli ambienti;
- 7 pulizia, disinfezione e sterilizzazione degli strumenti riutilizzabili;
- 8 assistenza post-intervento ed educazione sanitaria.

In linea generale, il sangue, tutte le secrezioni corporee (ad eccezione del sudore), la pelle e le membrane mucose non intatte di ogni persona dovrebbero essere considerate potenzialmente infette.

1 - Igiene del personale

Quando lavarsi le mani

- prima e dopo il contatto con ogni cliente;
- immediatamente dopo la rimozione di guanti monouso;
- dopo il contatto con il sangue, con qualunque secrezione corporea o con ferite;
- dopo essere andati in bagno.

Lavaggio delle mani

La superficie delle mani e le unghie devono essere pulite prima del contatto con qualunque cliente. Abrasioni, tagli o lesioni dovrebbero essere coperte con una protezione impermeabile.

Come lavarsi le mani

- Rimuovere i gioielli.
- Usare sapone o detergente liquido con acqua calda per il lavaggio abituale.
- Usare preferibilmente flaconi con dispenser monouso. Se vengono utilizzati flaconi di sapone liquido pluriuso, flaconi e stantuffo devono essere ben puliti e asciugati prima di essere nuovamente riempiti con nuovo sapone e prima di cambiare lo stantuffo.
- Insaponare e sfregare le mani energicamente per almeno 15 secondi.
- Lavare completamente, inclusi dorso, polsi, pieghe fra le dita, unghie e zona sottoungueale, e anche le avambraccia fino al gomito.
- Sciacquare bene le mani.
- Asciugare bene le mani con una salvietta di carta monouso, oppure con un erogatore di aria calda. Se si usano salviette di tessuto, devono essere lavate dopo ogni singolo utilizzo.

Cosa indossare

- Guanti monouso da ispezione durante tutto il periodo di effettuazione dell'operazione di tatuaggio o piercing. Oltre che tra un cliente e l'altro, i guanti devono essere sostituiti quando presentino lacerazioni o lesioni e per interventi separati e distinti sullo stesso cliente.
- Quando sia previsto il contatto con sangue o altre secrezioni corporee occorre indossare guanti sterili monouso.
- Camici e/o grembiuli di plastica monouso dovrebbero essere indossati quando vi sia possibilità di spruzzi di sangue o di contaminare gli abiti.

- La protezione del volto (mascherine e occhiali o visiere) è indicata per procedure che comportano esposizione a schizzi di sangue o di altre secrezioni.
- Guanti di uso comune (da cucina) devono essere indossati per compiti generici come la pulizia dei locali o degli arredi.

2 - Salute e sicurezza per gli operatori.

- E' opportuno che tutti gli operatori addetti agli interventi di tatuaggio e body piercing siano vaccinati contro l'epatite B.
- L'addetto alle attività di tatuaggio o piercing deve predisporre e avere a disposizione una procedura per gli incidenti occupazionali a rischio biologico, in particolare per le punture accidentali con materiale potenzialmente infetto. Devono essere descritti gli interventi immediati di trattamento della lesione.

Trattamento degli incidenti

Per "taglienti" si intendono oggetti o dispositivi dotati di punte, protuberanze o lame, in grado di tagliare o penetrare la pelle.

Incidenti con taglienti o contatto con sangue o liquidi biologici

A causa del rischio di trasmissione di infezioni, gli operatori e i clienti devono evitare il contatto con il sangue e con i liquidi organici di altre persone.

In caso di esposizione a sangue o liquidi biologici di tipo parenterale (puntura d'ago, taglio o altro), o mucosa (schizzo negli occhi, sul naso o sulla bocca), o sulla pelle non integra (screpolata, abrasa o con dermatite), occorre intervenire immediatamente.

Trattamento immediato della sede esposta

Dovrebbe essere attuato al più presto, direttamente sul posto.

1. In caso di esposizione parenterale:

- fare sanguinare la ferita per qualche istante;
- lavare la ferita per 10 minuti con acqua e sapone, o con un disinfettante/antisettico;
- disinfettare con disinfettanti efficaci verso l'HIV (ad es. un disinfettante a base di iodio).

2. In caso di esposizione di cute non integra:

- lavare con acqua corrente e, se possibile, con sapone antisettico;
- disinfettare.

3. In caso di esposizione mucosa (occhi, bocca, narici):

- lavare abbondantemente con acqua corrente, soluzione fisiologica sterile o acqua sterile per 5-10 minuti (alcuni consigliano 10-15).

4. In caso di esposizione di cute integra :

- lavare con acqua corrente e, se disponibile, sapone antisettico;
- disinfettare.

Quando recarsi in Pronto Soccorso?

In caso di ferite o contaminazione delle mucose con sangue o altri liquidi biologici, occorre una valutazione tempestiva da parte di un medico.

Alla persona cui si stava effettuando il trattamento, fonte del sangue o del liquido corporeo con cui l'operatore è venuto a contatto, il medico potrebbe richiedere il consenso a sottoporsi al test per HIV e per virus dell'epatite B e C.

In alcuni casi, dopo l'incidente, può essere indicata per la persona esposta la somministrazione delle immunoglobuline specifiche contro il virus dell'epatite B e l'effettuazione della relativa vaccinazione.

Se c'è stata una possibile esposizione all'HIV, può essere indicato iniziare entro 2-3 ore dall'incidente l'assunzione di farmaci per alcune settimane.

3 - Gestione delle complicanze: sanguinamenti ed emorragie

In caso di sanguinamento inaspettato e improvviso in qualunque momento delle procedure di tatuaggio o piercing, seguire le indicazioni:

- se non è stato fatto in precedenza, indossare guanti sterili monouso;
- arrestare il sanguinamento premendo sopra la ferita una garza o una benda sterile;
- se l'emorragia non cessa, continuare a premere e cercare subito assistenza medica;
- maneggiare con cura le garze sporche e gli strumenti contaminati, per evitare il contatto con il sangue del cliente e con lo strumento stesso. Riporre gli strumenti contaminati nel contenitore per taglienti, quindi pulire e sterilizzare quelli non monouso;
- pulire al più presto le superfici come le sedie, i pavimenti che siano stati contaminati con sangue o altri liquidi corporei, utilizzando uno straccio monouso imbevuto con varechina diluita con acqua in proporzioni di circa 1:4 (una parte di varechina e quattro parti di acqua) e lasciare agire per qualche minuto;
- lavare le superfici contaminate con acqua calda e detergente, quindi asciugarle con una salvietta monouso;
- gettare garze, stracci e salviette utilizzati nel bidone per rifiuti a rischio infettivo;
- al termine, togliere l'abbigliamento eventualmente contaminato, togliersi i guanti, gettarli nel bidone per rifiuti a rischio infettivo e lavarsi bene le mani.

4 - Manipolazione ed eliminazione di aghi e taglienti

Aghi e taglienti rappresentano la causa principale di incidenti con esposizione a malattie trasmissibili con il sangue, pertanto:

- Aghi e taglienti non riutilizzabili devono essere riposti in appositi contenitori resistenti alla puntura, subito dopo l'uso, senza reincappucciare aghi né superfici taglienti. Non spingere forzatamente aghi e taglienti nel contenitore, per evitare di ferirsi. Quando il contenitore è pieno, chiuderlo ed eliminarlo.
- Aghi e taglienti riutilizzabili debbono, dopo l'uso, essere immediatamente immersi in un disinfettante chimico di riconosciuta efficacia sull'HIV prima delle operazioni di smontaggio o pulizia, da effettuare come preparazione per la sterilizzazione.

5 - Altre precauzioni

Altri strumenti che siano anche accidentalmente penetrati nella cute o che siano contaminati con sangue devono essere adeguatamente lavati e sterilizzati prima di essere nuovamente utilizzati.

Per evitare la contaminazione crociata fra un cliente e l'altro, tutti i liquidi, le creme, gli unguenti o sostanze simili dovrebbero essere tolti dal loro contenitore originale o dal tubetto esclusivamente tramite un dispenser o un applicatore monouso.

A causa dell'alto rischio di contaminazione crociata dell'attacco del distributore, per l'uso di creme, unguenti o similari dovrebbero essere utilizzati soltanto dispenser con stantuffi o confezioni monouso.

Tutte le creme, gli unguenti e similari avanzati e rimossi dal contenitore non devono essere rimessi al contenitore originale, ma devono essere gettati dopo l'uso.

I dispenser di sapone liquido e i flaconi spray devono essere puliti prima di essere di nuovo riempiti e non devono essere mai rabboccati.

6 - Pulizia degli ambienti

Dopo il trattamento del cliente tutti i dispositivi contaminati devono essere rimossi ed eliminati o adeguatamente sanificati.

Le salviette contaminate devono essere riposte in un appropriato contenitore ed eliminate se di carta, o lavate ad alta temperatura (>71°C per 25 minuti) se di tessuto. Le superfici esposte a contaminazione, nella stanza nella quale è stato effettuato il trattamento, devono essere pulite e trattate con acqua e disinfettante.

Tutti i rifiuti non contaminati e quelli cartacei devono essere riposti in appositi contenitori almeno dopo il trattamento di ogni cliente e smaltiti con frequenza giornaliera.

7 - Pulizia, disinfezione, sterilizzazione

Lavare tutti gli strumenti prima della sterilizzazione

Gli strumenti riutilizzabili devono essere lavati al più presto dopo l'uso.

E' assolutamente fondamentale completare bene questa operazione, prima di procedere alla sterilizzazione. Ciò dovrebbe avvenire in una apposita area per la pulizia, collocata a parte.

- Quando possibile, preferire attrezzatura monouso, pre-sterilizzata.
- Per lavare gli strumenti contaminati, usare guanti di gomma spessi, per lavori pesanti. Durante la pulizia, fare attenzione agli spruzzi su occhi e mucose: per questo scopo, occorre indossare una visiera, oppure occhiali protettivi e mascherina.
- Risciacquare con cura gli strumenti in acqua corrente tiepida. L'acqua bollente potrebbe cuocere il materiale proteico e attaccarlo tenacemente agli strumenti. L'acqua fredda indurisce le sostanze grasse rendendo più difficoltosa la pulizia.
- Smontare gli strumenti.
- La deterzione, cioè il lavaggio vero e proprio, può essere effettuata con un pulitore ad ultrasuoni, oppure manualmente. In questo secondo caso, gli strumenti vanno immersi in una bacinella con acqua bollente e detergente e, mentre sono sotto la superficie dell'acqua, vanno lavati energicamente con una spazzola.
- Risciacquare gli strumenti puliti in acqua corrente ben calda.
- Asciugare con cura gli strumenti con una salvietta o una garza pulita monouso.
- Verificare le condizioni degli strumenti.

Pulitori ad ultrasuoni

I pulitori ad ultrasuoni funzionano sottoponendo gli strumenti ad onde ad alta frequenza che provocano il distacco dello sporco dagli strumenti, in modo tale da farlo precipitare sul fondo della vasca o da renderlo rimuovibile con il risciacquo.

I pulitori ad ultrasuoni devono essere utilizzati con il coperchio chiuso, per prevenire la diffusione di aerosol contenenti microrganismi, che potrebbero infettare le persone o contaminare le superfici nella stanza.

Devono essere mantenuti in perfette condizioni di efficienza e sottoposti a manutenzione in base alle indicazioni del produttore.

I pulitori a ultrasuoni non sterilizzano e non disinfettano. Semplicemente, realizzano un'azione di pulizia degli strumenti sicura ed efficace, prima della sterilizzazione.

Sterilizzazione degli strumenti

In generale, gli apparecchi e gli strumenti per il piercing e il tatuaggio destinati a penetrare la cute dei clienti devono essere sterili.

Gli strumenti per il tatuaggio che devono essere sterili prima dell'uso comprendono: il tubo, l'imboccatura, gli aghi, la barra degli aghi, il morsetto, il *needle pusher* (l'attrezzo che spinge gli aghi, i nastri di inserzione, e qualunque altro strumento che possa venire a contatto con sangue o altri liquidi biologici).

Gli aghi devono essere sterili e monouso.

Le pinze per manipolare materiale sterile devono essere sterili.

Un'efficace sterilizzazione dipende dai seguenti fattori:

- Pulizia – gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione devono essere preventivamente puliti a fondo, in modo tale da permettere un completo contatto di tutta la superficie durante il processo di sterilizzazione.
- Temperatura – deve essere raggiunta e mantenuta una corretta temperatura per tutti gli articoli da sterilizzare.
- Tempo – la temperatura di sterilizzazione deve essere mantenuta per il corretto periodo di tempo.

L'unico appropriato metodo di sterilizzazione è il trattamento in autoclave.

Le autoclavi più avanzate (di tipo B) comprendono la possibilità di creare il pre-vuoto e di trattare anche strumenti cavi.

Per sterilizzare gli strumenti NON devono essere utilizzati strumenti come: stufette elettriche, forni a ultrasuoni, pentole a pressione, armadietti a raggi UV, bollitori d'acqua, pulitori ad ultrasuoni e similari, sterilizzatrici a pallini di quarzo, disinfettanti.

Autoclavi

Ogni operatore che si occupi di sterilizzazione con l'autoclave deve avere acquisito adeguate informazioni in merito al suo corretto utilizzo. Lo studio deve essere dotato di istruzioni operative relative alle varie fasi del processo di sterilizzazione e di stoccaggio.

Le autoclavi devono essere utilizzate, sottoposte a manutenzione e revisionate periodicamente secondo le istruzioni del produttore.

Impacchettamento degli strumenti prima dell'autoclavaggio

Gli strumenti, una volta asciugati, devono poi essere imbustati prima di essere autoclavati, per poter essere mantenuti sterili anche dopo il trattamento di sterilizzazione.

Il confezionamento dei dispositivi ha infatti la funzione di mantenere la sterilità del materiale fino al momento del suo utilizzo. Può essere realizzato per singoli strumenti o dispositivi, oppure attraverso la composizione di set per procedure specifiche.

Rispetto ad altre autoclavi, le autoclavi di tipo B presentano vantaggi non soltanto perché garantiscono un'ottima efficacia del processo di sterilizzazione, ma anche perché permettono di imbustare i dispositivi prima della sterilizzazione e di mantenerli sterili, cioè pronti all'uso, per determinati periodi.

Infatti, gli strumenti di tipo critico, cioè in pratica quelli destinati a penetrare la cute del cliente, devono essere sterili al momento dell'uso; pertanto, se non confezionati, possono essere utilizzati soltanto immediatamente dopo l'avvenuto ciclo di sterilizzazione.

Per il confezionamento, possono essere utilizzate buste autosigillanti oppure può essere utilizzata l'imbustatrice.

Le buste con gli strumenti, al termine del ciclo di sterilizzazione in autoclave, non devono essere rimosse se sono bagnate. Pertanto, devono restare nell'autoclave con lo sportello aperto, fino a che non siano completamente asciutte. In alternativa, possono essere rimosse se sono all'interno di un cestello, oppure se l'autoclave è dotata di una fase di asciugatura.

Le buste per gli strumenti sono monouso e devono riportare la data del giorno di avvenuta sterilizzazione.

I pacchetti imbustati non devono essere inseriti in autoclave impilati uno sull'altro, bensì in modo tale da permettere sia la circolazione che la penetrazione del vapore all'interno delle buste.

Caricamento, gestione e scaricamento dell'autoclave

Quando si carica l'autoclave, occorre prestare molta attenzione per permettere al vapore di circolare liberamente fra tutti gli oggetti inseriti e tutte le superfici siano sistemate in modo tale da poter essere esposte al vapore.

Occorre assicurarsi del raggiungimento delle seguenti temperature e del tempo per cui devono essere mantenute:

- 121°C per 20 minuti (corrispondenti alla pressione di 103 Kpa);
- 126°C per 10 minuti (corrispondenti alla pressione di 138 KPa);
- 134°C per 3 minuti (corrispondenti alla pressione di 206 KPa).

I tempi sopra indicati si riferiscono alla sola fase di effettivo mantenimento della temperatura e non comprendono il periodo necessario per raggiungerla.

Quando si tolgono gli strumenti sterili dall'autoclave, occorre evitare di contaminarli. Gli oggetti o le buste che sono caduti, rovinati, con la chiusura della busta aperta, o bagnati non possono essere considerati sterili.

Gli strumenti sterilizzati non imbustati devono essere tolti dall'autoclave tramite pinze sterili. Possono essere considerati effettivamente sterili solo se usati immediatamente.

Monitoraggio del processo di sterilizzazione

Se si usano strumenti contaminati ma ritenuti sterili, si fa correre al cliente un importante rischio di infezione.

Quindi, è importante verificare il regolare processo di sterilizzazione dell'autoclave.

L'autoclave dovrebbe essere dotata di rilevatori di tempo, temperatura e pressione, che permettano di verificare, e possibilmente registrare per ogni ciclo, il raggiungimento dei parametri necessari per la sterilizzazione.

Gli indicatori chimici su striscia (come quelli sulle buste per autoclave) sono utili per rilevare alcuni errori di procedura o malfunzionamenti dell'autoclave. Comunque, queste strisce sono sensibili soltanto ai principali parametri fisici come temperature e pressione.

Se non si utilizza un'autoclave con il controllo automatico dei parametri e rapporto finale stampato, ad ogni ciclo deve essere utilizzato un indicatore chimico di processo o di sterilizzazione.

Gli indicatori biologici o l'Helix test sono più accurati nel rilevare l'efficacia del processo di sterilizzazione. Devono essere utilizzati subito dopo l'installazione dell'autoclave, dopo ogni riparazione e periodicamente (almeno una volta al mese), e deve essere tenuta registrazione delle verifiche effettuate.

Stoccaggio degli strumenti sterilizzati

Se c'è necessità di stoccare strumenti sterili, ciò deve avvenire in condizioni tali da poter effettivamente conservare la sterilità, in particolare deve essere evitato il contatto con gli strumenti utilizzati.

Gli strumenti sterili devono essere conservati nella busta originale sigillata, che a sua volta deve essere conservata in un contenitore pulito, asciutto, chiuso, fino al momento dell'uso.

Pulizia di altri strumenti e dispositivi

Tutti gli strumenti e gli oggetti non destinati a penetrare la cute ma comunque usati sul cliente, devono essere efficacemente lavati prima e dopo ogni uso. Anche i contenitori e loro coperchi, usati per conservare gli strumenti e per raccogliere gli strumenti sporchi, devono essere disinfettati prima e dopo ogni uso.

Strumenti e dispositivi che potrebbero essere danneggiati se immersi in acqua (ad es. strumenti elettrici)

- Strofinare bene con un panno di cotone pulito o imbevuto di alcol etilico o isopropilico a 70°.
- Lasciare asciugare.
- Conservare gli strumenti in un contenitore pulito, chiuso ben custodito.

Indumenti e altri tessuti lavabili

- Lavare con sapone o detergente in acqua calda (70°C per almeno 3 minuti o 65°C per almeno 10 minuti).
- Sciacquare e asciugare.
- In alternativa, lavare a secco in una lavanderia commerciale.
- Conservare gli articoli in luogo asciutto e appropriato, come ad es. un armadio o un cassetto.

Disinfettanti

Ad eccezione dell'uso di alcol a 70° per pulire gli strumenti che potrebbero essere danneggiati se immersi in acqua, tutti gli strumenti non destinati alla penetrazione cutanea usati nell'attività di tatuaggio e body piercing possono essere puliti secondo le indicazioni descritte in altri paragrafi.

L'uso routinario di glutaraldeide non è raccomandato, dato che è tossica e richiede speciali precauzioni di ventilazione.

Gli strumenti non devono mai essere conservati nelle vaschette con disinfettanti prima di essere utilizzati.

Uso appropriato della varechina

Le seguenti indicazioni fanno riferimento all'uso della comune varechina del commercio, con una concentrazione di cloro libero in genere non inferiore al 4%, cioè 40.000 parti per milione.

- Diluire la varechina 1:4 con acqua del rubinetto; si consiglia di utilizzare acqua fredda che consente di mantenere la soluzione più concentrata e permette di evitare il formarsi di vapori irritanti.
- Soltanto la varechina diluita nello stesso giorno può essere utilizzata, dato che l'efficacia diminuisce rapidamente nel tempo.
- La varechina deve essere conservata al buio, in zona fresca.
- Rispettare rigorosamente le indicazioni del produttore riportate sull'etichetta.
- Indossare I guanti mentre si manipola la varechina, poiché è irritante per la pelle.
- Evitare che la varechina venga a contatto con la maggior parte dei metalli, dato che li può facilmente ossidare e rovinare.

8 - Assistenza postintervento ed educazione sanitaria

Trattamento della ferita

Al termine dell'applicazione del piercing, l'operatore deve fornire ad ogni cliente opportune istruzioni scritte per la cura della ferita, volte principalmente ad evitare l'insorgenza di infezioni.

E' importante informare che il periodo di guarigione per l'applicazione di un nuovo piercing varia (talvolta fino ad alcuni mesi) da persona a persona e che il tempo necessario dipende da vari fattori: il tipo di gioiello prescelto, il sito corporeo in cui il piercing viene applicato, lo stato di salute generale e l'attività fisica praticata.

L'assistenza dopo l'intervento di piercing dovrebbe includere almeno informazioni su:

- come riconoscere un'infezione e cosa fare;
- come mantenere pulito il nuovo piercing;
- specifiche raccomandazioni sui piercing orali e genitali, comprendenti appropriate informazioni sull'attività sessuale durante il periodo di guarigione della ferita;
- mantenere il piercing asciutto e lontano dalla sporcizia;
- l'importanza dell'uso delle soluzioni saline nel favorire la guarigione;
- quali problemi si presentano più frequentemente e come possono essere evitati o affrontati
- il cambio e la scelta della gioielleria;
- uno specifico commento sulle complicazioni del piercing che richiedono il ricorso alle cure mediche.

Se il piercing è stato condotto seguendo le presenti linee guida e il cliente seguirà le dovute raccomandazioni, la frequenza di infezioni sarà bassa. Se un cliente dovesse comunque sviluppare infezione, deve essere richiesta la valutazione di un medico.

F - Limiti all'attività di piercing o tatuaggio

Dal punto di vista giuridico, le attività di cui si sta trattando costituiscono un atto di intervento sul corpo altrui. Pertanto, oltre ai limiti di carattere igienico-sanitario posti da disposizioni regolamentari di livello nazionale e locale, sono rinvenibili nell'ordinamento ulteriori precisi limiti. Tale intervento, infatti, non è totalmente disponibile alla volontà delle parti in quanto l'ordinamento, a tutela della integrità fisica e – con riguardo alle possibili conseguenze dannose – della salute, stabilisce all'art. 5 del codice civile il divieto di compiere atti dispositivi “che cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica o sono contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume”.

Non si possono eseguire dunque tatuaggi o piercing in parti anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti o in parti in cui la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa (ad esempio tatuaggio esteso alla totalità del corpo, piercing sull'apparato genitale, sulle palpebre o sul capezzolo).

Per poter procedere all'intervento occorre inoltre acquisire il consenso del soggetto che chiede la prestazione, dopo avere dato ogni adeguata informazione sulle modalità e sui rischi connessi all'esecuzione del tatuaggio o piercing richiesto, come più sopra riportato.

Il caso particolare del minore

In assenza di riferimenti normativi vincolanti precisi, i limiti che incidono sulla capacità del minore sono desunti dall'ordinamento ed in particolare dal principio di capacità legale di agire connesso al raggiungimento della maggiore età, stabilito dall'art. 2 del codice civile. Qualora dunque il soggetto che chiede l'intervento di tatuaggio e piercing sia un minore di età, essendo in gioco l'integrità psico-fisica dello stesso e tenuto conto dei possibili rischi per la salute, il tatuatore o il piercer devono acquisire il consenso di chi esercita la patria potestà, con la sola esclusione del piercing al lobo dell'orecchio richiesto da minori compresi tra i 14 ed i 18 anni (c.d. grandi minori), trattandosi di interventi considerati a basso rischio sanitario data la scarsa vascolarizzazione di questa zona anatomica.

Il consenso prestato sarà valido nei limiti in cui si aggiunga alla volontà del minore e non superi i limiti individuati con riferimento ai maggiori di età.

G - Attività di vigilanza

Ferme restando le competenze degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, i Comuni e le Aziende Unità sanitarie locali, attraverso gli organi di Polizia amministrativa locale e i Dipartimenti di Sanità Pubblica, devono esercitare un'efficace attività di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei parametri indicati nel paragrafo F per l'esercizio dell'attività, così come sull'eventuale esercizio delle attività di tatuaggio o piercing in forma abusiva o ambulante; in caso di inosservanza alle norme generali sopra richiamate adottano le procedure del caso e ne danno segnalazione al Sindaco, proponendo i provvedimenti amministrativi ritenuti adeguati.

L'attività di vigilanza e controllo deve altresì essere messa in atto, a cura dei Dipartimenti di Sanità

Pubblica delle Aziende Unità sanitarie locali, in ordine al rispetto delle indicazioni procedurali

riportate nel presente atto, dando parimenti segnalazione al Sindaco delle eventuali inottemperanze

e proponendo l'adozione dei provvedimenti amministrativi idonei ad evitare pregiudizio per la

salute dei cittadini che ricorrono a tale attività.

H - Formazione degli operatori che svolgono attività di tatuaggio e piercing e informazione della popolazione

La formazione degli operatori che svolgono attività di tatuaggio e piercing è un elemento essenziale per garantire la corretta applicazione delle indicazioni contenute nel presente atto.

Per questo i Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende Unità sanitarie locali offriranno attivamente a tutti gli operatori del settore appositi corsi di formazione, allo scopo di favorire l'acquisizione e l'adozione di pratiche più sicure, e di minimizzare i rischi sanitari per le persone che si sottopongono a queste pratiche.

Per favorire la massima adesione degli operatori alle offerte formative organizzate dalle Aziende Usl, dovrà essere ricercata la collaborazione con le associazioni degli operatori stessi e con esperti nell'esecuzione di piercing e tatuaggio per la trattazione di alcuni punti del programma. Con la stessa finalità la tariffa da applicare per ogni partecipante al corso viene fissata nella cifra massima di euro 50.

Al termine del corso, che dovrà avere le caratteristiche e i contenuti indicati di seguito, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Analogamente, i Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende Unità sanitarie locali dovranno curare la diffusione alla popolazione in generale, e ai giovani in modo specifico, di informazioni sui rischi connessi alle pratiche di tatuaggio e piercing; per raggiungere tale risultato potranno essere utilizzati i canali di comunicazione ormai consolidati, come scuola, spazi giovani, ecc., o essere

utilizzati altri momenti di aggregazione giovanile, con particolare riferimento alle palestre, centri sportivi, o altri ambienti di ritrovo.

Allegato 2

Memorandum per chi si sottopone a tatuaggio o inserimento nella cute di anelli od orecchini (piercing)

- Ti sei consigliato con qualcuno più vecchio di te?
- Lo sai che il tatuaggio consiste nell'introduzione nella cute di pigmenti di varia natura?
- Lo sai che è definitivo e che per allontanarlo, qualora possibile, è necessario un intervento di chirurgia plastica?
- Lo sai che con il tatuaggio o con l'inserimento nella cute di anelli od orecchini sono potenzialmente trasmissibili diverse malattie infettive tra le quali le epatiti e l'AIDS?
- Lo sai che il rischio di malattie infettive è notevolmente ridotto o eliminato con il rispetto da parte dell'operatore di alcune norme fondamentali di igiene, disinfezione e sterilizzazione ?
- Sei portatore di una malattia della pelle? In tal caso consigliati prima con il tuo medico?
- Lo sai che puoi essere o diventare allergico ai pigmenti o ai metalli?
- Lo sai che sulla pelle infiammata non si possono fare tatuaggi o inserire anelli od orecchini per la possibilità di gravi infezioni?
- Hai capito bene quali sono i rischi a cui ti esponi?

Allegato 3

Elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mq.
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.
- Lampade abbronzanti UVA.
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Scaldacera per cerette.
- Rulli elettrici e manuali.
- Vibratori elettrici oscillanti.
- Attrezzi per ginnastica estetica.
- Attrezzature per manicure e pedicure.
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.
- Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1mq ogni 10 centimetri quadrati.
- Depilatori elettrici ed elettronici.
- Apparecchi per massaggi subacquei.
- Apparecchi per presso-massaggio.
- Elettrostimolatore ad impulsi.
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.
- Laser estetico.
- Saune.

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	2
Art. 2 - Definizioni.....	2
Art. 3 - Requisiti soggettivi e professionali	4
Art. 4 - Modalità di svolgimento delle attività.....	4
Art. 5 - Attività di vendita	5
Art. 6 - Apertura di nuove attività, trasferimento di sede, ampliamento o riduzione di superficie	5
Art. 7 - Idoneità igienico - sanitaria dei locali e delle attrezzature.....	6
Art. 8 - Idoneità degli addetti e igiene dei procedimenti	7
Art. 9 - Dichiarazione di inizio dell'attività	8
Art. 10 - Modifiche dell'attività e dei locali	10
Art. 11 - Subingresso.....	10
Art. 12 - Attivazione e Sospensione dell'attività.....	11
Art. 13 - Divieto di prosecuzione dell'attività.....	11
Art. 14 - Orari di apertura e chiusura degli esercizi.....	12
Art. 15 - Esposizione cartelli obbligatori	12
Art. 16 Attività di tatuaggio e di piercing	12
Art. 17 - Vigilanza	13
Art. 18 Sanzioni amministrative pecuniarie	13
Art. 19 - Disposizioni finali e transitorie	14
Art. 20 - Abrogazioni	14
Allegato 1: Indicazioni tecniche per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing.....	16
Allegato 2: Memorandum	30
Allegato 3: Elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico	31
INDICE	31